

TITOLO III
ORGANI CENTRALI
Articolo 27 – Organi Centrali

<p style="text-align:center">Ex Titolo II– Organi centrali di governo Art.12 Organi centrali di governo</p> <p>1. Sono organi centrali di governo dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti.</p>	<p>1. Sono organi centrali dell'Università:</p> <ul style="list-style-type: none">a. il rettore;b. il senato accademico;c. il consiglio degli studenti;d. il corpo accademico;e. il nucleo di valutazione;f. la consulta del territorio;g. il garante.
--	--

Articolo 28 – Il Rettore: attribuzioni e funzioni

<p style="text-align:center">Ex Titolo II– Organi centrali di governo Art.13 Il rettore</p> <p>1. Il rettore rappresenta l'Università e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione. Spetta comunque al rettore:</p> <ul style="list-style-type: none">a. convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;b. adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;c. emanare lo statuto e i regolamenti di cui al Titolo V;d. assicurare l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;e. prendere provvedimenti atti a garantire l'efficiente funzionamento dell'Università, la vigilanza sulla salubrità, la sicurezza e la funzionalità degli ambienti di studio e di lavoro;f. stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;g. predisporre le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività dell'ateneo di cui agli articoli 17 e 18;h. presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'ateneo. <p>2. Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.</p>	<p>1. Il rettore rappresenta l'Università. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione. Spetta comunque al rettore:</p> <ul style="list-style-type: none">a. convocare e presiedere il senato accademico coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;b. adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico sottoponendoli all'organo per la ratifica nella prima seduta utile;c. emanare lo statuto, i regolamenti dell'Università e delle strutture scientifiche;d. assicurare l'osservanza della legislazione universitaria, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;e. stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle singole strutture scientifiche;f. proporre al senato accademico il programma annuale elaborato nel rispetto del piano triennale di cui all'art. 34;g. presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'Università. <p>2. Il rettore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione universitaria, dallo statuto e dai relativi regolamenti.</p>
---	--

Articolo 29 – Il Rettore: elezione e mandato

Ex Titolo II– Organi centrali di governo

Art.13 Il rettore

3. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

- a. ai professori in ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
- b. ai ricercatori in ruolo;
- c. ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario;
- d. al personale tecnico amministrativo in ruolo a tempo indeterminato presso l'ateneo, esclusi i rappresentanti di cui alla lettera precedente
- e. agli studenti eletti nei consigli di facoltà.

Il voto degli elettori di cui alla lettera d), ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, sarà ponderato nella misura di una preferenza per ogni otto preferenze espresse a favore di un candidato, con arrotondamento al multiplo di otto più vicino o, in caso di equidistanza, a quello superiore. Ai fini del computo di cui ai punti successivi si definisce numero dei voti esprimibili quello calcolato sommando al numero degli elettori di cui alle lettere a), b), c) ed e) il numero degli elettori di cui alla lettera d) diviso per otto e arrotondato all'intero superiore. Il numero dei voti espressi è calcolato sommando al numero dei voti di preferenza il numero delle schede bianche e nulle ponderato secondo quanto previsto al comma precedente.

4. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che hanno presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo elettorale, che si svolge prima del primo turno di votazione.

La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è considerata valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta e fino ad un massimo di ottanta elettori. La candidatura, una volta accertata la sua validità, è utilizzabile anche in caso di ripetizione del primo turno.

Le firme apposte dagli elettori di cui alla lettera d) del punto 4 saranno ponderate, al fine del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto al medesimo punto 4.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.

5. La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità indicate nei punti successivi.

Il calendario delle votazioni è fissato dopo ciascuna riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere compatibile, nel caso di votazioni valide, con la conclusione dell'iter

1. Il rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno che hanno presentato la loro candidatura nella apposita riunione del corpo accademico, che si svolge prima del primo turno di votazione.

2. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

- a. ai professori e ai ricercatori di ruolo;
- b. al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato presso l'ateneo;
- c. ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, negli organi di gestione del diritto allo studio e dello sport universitario e agli studenti eletti nei consigli delle scuole.

Il voto di ciascuno degli elettori di cui al precedente punto b), ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione che della maggioranza richiesta per l'elezione, è ponderato in modo che il peso totale della categoria sia il 12,00 % del totale dei voti elettorali esprimibili da parte degli elettori di cui alle precedenti lettere a, c.

3. Il rettore dura in carica sei anni e non è in nessun caso rieleggibile prima che siano trascorsi sei anni dal termine del suo mandato.

4. Un apposito regolamento, approvato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, determina le procedure e le modalità per l'elezione del rettore.

5. Il regolamento deve comunque prevedere:

- a. la segretezza del voto e l'impossibilità di determinare l'espressione del voto anche per sottoinsiemi del corpo elettorale;
- b. che le elezioni siano indette dal decano dei professori ordinari in ruolo nell'ateneo (di seguito denominato "decano");
- c. in caso di scadenza naturale del rettore in carica, che il primo turno di votazioni sia da tenersi in un periodo compreso fra il sesto e il quarto mese precedenti tale scadenza;
- d. in caso di dimissioni, impedimento permanente o revoca del mandato, che il primo turno di votazioni sia da tenersi non oltre il novantesimo giorno dalla cessazione del rettore dalla carica;
- e. che la presentazione e la discussione delle candidature si svolgano in un corpo accademico convocato e presieduto dal decano, da tenersi al più tardi quindici giorni prima dell'inizio delle votazioni;
- f. la certezza della conclusione dell'iter elettorale entro quaranta giorni dal suo inizio.

6. A decorrere dalla data di indizione delle elezioni del rettore e fino alla data di nomina il senato accademico non può modificare il regolamento elettorale di cui al presente articolo.

7. In caso di cessazione del rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il più anziano nel ruolo dei professori di prima fascia del senato accademico, di seguito denominato "decano del

<p>elettorale entro trenta giorni dalla data della riunione.</p> <p>6. Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il 20% dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammissibili al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il 10% dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il 20% dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili. Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 5.</p> <p>7. Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il 50% dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le norme di cui ai punti 10 e 11. Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al punto 5 e si procede a una nuova votazione con le modalità di cui al punto 7.</p> <p>8. Abrogato</p> <p>9. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.</p> <p>10. A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o è dichiarato eletto il candidato più anziano di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.</p> <p>11. In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli. In caso di ripetizione del primo turno un candidato può ritirare la propria candidatura durante la riunione del corpo elettorale destinata alla presentazione delle candidature.</p> <p>12. Il rettore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica quattro anni. In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori di prima fascia del senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento della attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni. Nel caso in cui il decano subentrato presenti, a sua volta, la candidatura di cui al punto 5, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore di prima fascia del senato dotato di maggiore anzianità di servizio (dopo il decano).</p> <p>13. Un apposito regolamento approvato dal senato accademico determina le ulteriori disposizioni relative alla procedura di elezione del rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto e l'impossibilità di risalire alla volontà espressa</p>	<p>senato accademico", lo supplisce nelle funzioni per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del nuovo rettore. La supplenza suddetta è incompatibile con la candidatura a rettore e con la funzione di decano del corpo accademico. In caso di decadenza per incompatibilità il decano del senato accademico è sostituito col professore di prima fascia del senato accademico più anziano nel ruolo.</p> <p>8. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.</p> <p>9. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore può avvalersi di prorettori, in numero non superiore a sei, da lui scelti tra i professori e ricercatori di ruolo dell'Università. Nel decreto di nomina sono precisati compiti e settori di competenza.</p> <p>10. I prorettori rispondono direttamente al rettore, responsabile del loro operato, relativamente ai compiti loro attribuiti.</p> <p>11. I prorettori, su indicazione del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.</p> <p>12. Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.</p> <p>13. Il rettore può delegare ai prorettori le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.</p> <p>14. Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.</p>
---	---

separatamente da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al punto 4.

Ex Titolo II– Organi centrali di governo

Art.13 Il rettore

3. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
- Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi di prorettori da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale saranno precisati compiti e settori di competenza.
- I prorettori rispondono direttamente al rettore che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.
- I prorettori, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza.
- Il rettore può invitare i singoli prorettori alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.
- Ai prorettori che hanno la qualifica di professore di ruolo, il rettore può delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.
- Il rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati dall'insegnamento per la durata della carica.

Articolo 30 – Il senato accademico: funzioni e composizione

Ex Titolo II – Organi centrali di governo

Art.14 Il Senato Accademico.

1. Il senato accademico determina la politica culturale dell'Università, esercitando compiti di programmazione e di governo, coordinando le attività universitarie e valutandone l'efficienza.
- Spetta al senato accademico:
- a. garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti;
 - b. deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo articolo 51;
 - c. ripartire i posti disponibili di professore e di ricercatore tra le facoltà in accordo con il piano pluriennale di sviluppo e, su motivate proposte delle facoltà stesse, attribuirli ai raggruppamenti disciplinari;
 - d. elaborare, sulla base delle linee fondamentali predisposte dal rettore, il piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo ed approvarlo sentito il consiglio di amministrazione;
 - e. ripartire tra le diverse aree scientifiche i fondi a disposizione dell'ateneo per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata, di cui al primo punto dell'art. 5, e assegnare i finanziamenti ai singoli

1. Il senato accademico determina la politica dell'Università, esercitando compiti di indirizzo, programmazione, controllo e valutazione.
- In particolare, spetta al senato accademico:
- a. garantire il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà di ricerca e di didattica dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti;
 - b. deliberare le modifiche di statuto, secondo le procedure previste nel successivo articolo XY;
 - c. elaborare ed approvare la programmazione pluriennale dell'ateneo;
 - d. attribuire i posti di docente ai raggruppamenti disciplinari su motivate proposte delle scuole interessate;
 - e. attribuire i posti di personale tecnico-amministrativo alle strutture dell'ateneo, secondo criteri predefiniti;
 - f. ripartire i fondi dell'ateneo per il finanziamento della ricerca autonomamente programmata, secondo criteri predefiniti ;
 - g. assegnare alle strutture dell'ateneo le risorse

progetti di ricerca, su motivate proposte delle commissioni di cui all'art. 38;

- o f. ripartire tra le strutture universitarie le risorse finanziarie per le attività didattiche, fatta eccezione per quelle destinate agli interventi di carattere edilizio;
- o g. avanzare proposte al consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione ed alla utilizzazione delle altre risorse finanziarie;
- o h. formulare e proporre al consiglio di amministrazione, sulla base delle richieste delle strutture interessate, un quadro organico di ripartizione del personale tecnico-amministrativo;
- o i. approvare, dopo aver acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, tutte le convenzioni salvo quelle demandate all'approvazione di quest'ultimo dall'art. 15, punto 1 lettera g);
- o l. valutare, secondo quanto stabilito dall'art. 4, punto 1, l'efficacia delle attività didattiche e formative, tenendo conto dei risultati emersi dalle commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26;
- o m. approvare, secondo le procedure indicate nel Titolo V, i regolamenti di sua competenza ed esprimere parere sul regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- o n. esercitare il controllo di legittimità sui regolamenti deliberati dalle singole strutture.

Qualora la deliberazione del Senato accademico richieda il parere del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di competenza di questo organo, tale parere è espresso successivamente ad una delibera preliminare del Senato, che diviene definitiva in caso di parere favorevole conforme del Consiglio di Amministrazione.

2. Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il senato accademico è composto da:
 1. il rettore;
 2. il prorettore vicario;
 3. i presidi delle facoltà;
 4. dodici rappresentanti dei dipartimenti, due per ciascuno dei settori culturali, elencati nella tabella A allegata in cui sono raggruppati i dipartimenti dell'Università;
 5. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 6. cinque rappresentanti degli studenti;
 7. il direttore amministrativo, che esercita anche le funzioni di segretario ed ha voto consultivo;Per ogni settore i due rappresentanti dei dipartimenti sono eletti dai professori e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti che formano il settore, riuniti in un unico corpo elettorale. Non possono essere due professori della stessa fascia o due ricercatori.
I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato.
I rappresentanti degli studenti sono eletti da tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università.
I rappresentanti dei dipartimenti e del personale tecnico-

finanziarie necessarie al loro funzionamento, secondo criteri predefiniti;

- h. destinare alle strutture dell'ateneo le risorse logistiche e strumentali;
 - i. approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo e il programma triennale edilizio;
 - j. approvare le convenzioni e i contratti di interesse generale secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;
 - k. determinare gli interventi volti a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche e formative e dell'organizzazione dell'attività di ricerca, tenendo conto della risultanza delle valutazioni condotte dal nucleo e di eventuali ulteriori indagini ed analisi autonomamente condotte;
 - l. approvare, secondo le procedure indicate nel Titolo successivo, i regolamenti di ateneo;
2. Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che dall'ordinamento universitario sono demandate ai senati accademici e ai consigli di amministrazione, nonché ogni altra attribuzione che gli è demandata dalla legislazione universitaria, dallo statuto e dai regolamenti.
 3. Il senato accademico è composto da:
 - a. il rettore;
 - b. direttori di scuola e di unità di ricerca, designati dai medesimi per un periodo di tre anni, in numero pari alla metà di essi. La designazione avviene secondo un apposito regolamento, deliberato dal Senato Accademico, che prevede il coinvolgimento a turno, nell'arco di sei anni, di tutte le scuole e unità di ricerca costituite nell'ateneo;
IN ALTERNATIVA:
12 direttori di scuole e di unità di ricerca designati dai medesimi per un periodo di tre anni. La designazione avviene secondo un apposito regolamento deliberato dal senato accademico che tenga conto del peso delle scuole e delle unità di ricerca valutato in termini di numerosità dei docenti;
 - c. tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia dell'ateneo, eletti dai medesimi costituiti in collegio elettorale unico;
 - d. tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia dell'ateneo, eletti dai medesimi costituiti in collegio elettorale unico;
 - e. tre rappresentanti dei ricercatori dell'ateneo, eletti dai medesimi costituiti in collegio elettorale unico;
 - f. cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell'ateneo, eletti dai medesimi costituiti in collegio elettorale unico;
 - g. sei rappresentanti degli studenti, di cui uno iscritto a corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione, eletti dai medesimi costituiti in collegio elettorale unico;

amministrativo durano in carica quattro anni, i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. I rappresentanti dei dipartimenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del Rettore.

L'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è deliberata dal Senato Accademico tenendo conto delle aree scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.

h. il direttore amministrativo, con funzioni di segretario.

4. Alle sedute del senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il prorettore vicario.
5. Partecipa inoltre alla discussione dei punti all'ordine del giorno relativi al bilancio preventivo e consuntivo e alle variazioni di bilancio, il presidente del collegio dei revisori o un membro designato dal collegio stesso.
6. I rappresentanti di cui alle lettere c, d, e, ed f durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Il regolamento per l'elezione di detti rappresentanti è deliberato dal senato accademico e deve prevedere che l'elezione avvenga sulla base di liste, che ciascun elettore disponga di un solo voto di preferenza e che, in caso di interruzione del mandato di un rappresentante, subentri il candidato più votato nella stessa lista.
7. I rappresentanti di cui alla lettera g del precedente comma 3 sono eletti da tutti gli aventi titolo regolarmente iscritti e durano in carica due anni. Il regolamento per l'elezione di detti rappresentanti, deliberato dal senato accademico sentito il consiglio degli studenti, deve prevedere l'elezione sulla base di liste e i modi di realizzazione della riserva di un seggio a un iscritto a corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione, anche in riferimento ad eventuali subentri.
8. Tutti i rappresentanti di cui al comma precedente sono nominati con decreto del rettore.
9. In relazione alle diverse materie di competenza il senato accademico nomina commissioni permanenti e transitorie costituite in modo che siano rappresentative della composizione del senato stesso. Le commissioni permanenti sono:
 - a. commissione ricerca;
 - b. commissione didattica;
 - c. commissione personale docente;
 - d. commissione personale tecnico-amministrativo;
 - e. commissione edilizia;
 - f. commissione bilancio.

Articolo 31– Il consiglio degli studenti

Ex Titolo II – Organi centrali di governo

Art.16 Il consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Università. Il Consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizi dell'Università. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:

1. agli ordinamenti didattici;
2. ai regolamenti delle attività didattiche di cui all'art.44.3;
3. all'attuazione del diritto allo studio;
4. all'efficienza dei servizi;
5. alle attività di orientamento e tutorato;
6. ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e alla loro destinazione.

Il Consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.

o 1 bis Il Consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:

1. il regolamento didattico d'Ateneo e l'attivazione di nuovi corsi;
2. la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
3. le modifiche di Statuto;
4. il bilancio annuale di previsione dell'Ateneo;
5. i piani pluriennali di sviluppo di cui all'articolo 17, i programmi annuali di attività di cui all'articolo 18.

Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio del testo della proposta

o 1 ter Il Consiglio può comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale dell'Ateneo e della componente studentesca ed in particolare:

1. i regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art.44.3;
2. l'attuazione del diritto allo studio;
3. efficienza dei servizi;
4. le attività di orientamento e tutorato.

o 1 quater Il Consiglio può chiedere al Rettore il riesame delle delibere degli organi centrali di governo concernenti le materie di cui al comma 1bis, senza che ciò comporti la sospensione automatica dell'esecutività delle medesime. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere adeguatamente motivato e comunicato all'organo di governo interessato.

Il Consiglio è formato dagli studenti eletti nel Senato accademico, nel Consiglio di Amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre

1. Il consiglio degli studenti è l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Università. Il consiglio ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture scientifiche dell'Università.

2. Il consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.

3. Delibera inoltre in merito all'utilizzo di fondi destinati alle aule studio e ad altre strutture poste a servizio degli studenti, appositamente previsti nel bilancio preventivo dell'Ateneo.

4. Elegge al suo interno i rappresentanti nel comitato per lo sport universitario e nel comitato per le pari opportunità, sulla base di un regolamento approvato dal senato accademico.

5. Il consiglio esprime al senato accademico pareri obbligatori preventivi, ovvero avanza proposte, sulle seguenti materie:

- a. il regolamento didattico d'ateneo;
- b. la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
- a. la programmazione triennale di cui all'articolo 34;
- b. gli ordinamenti didattici;
- e. le modifiche di statuto;
- f. il bilancio annuale di previsione dell'ateneo;
- g. l'attuazione delle misure di diritto allo studio di competenza dell'Ateneo;
- h. l'efficienza dei servizi;
- i. le attività di orientamento e tutorato.

Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al consiglio del testo dell'istruttoria sottoposta al senato accademico.

Le delibere relative alle materie di cui ai precedenti punti a-i difforni rispetto al parere espresso dal consiglio degli studenti devono essere puntualmente motivate.

6. Il consiglio è formato:

- a. dagli studenti eletti nel senato accademico e negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio;
- b. da rappresentanti, eletti sulla base di liste, in numero tale da favorire la partecipazione all'organo di studenti provenienti da scuole diverse. Il regolamento elettorale è approvato dal senato accademico su proposta del consiglio degli studenti.

7. L'Università fornisce i supporti logistici, di

<p>parte, per ogni facoltà, gli studenti designati, mediante elezione al loro interno, dai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà in numero pari ad un quarto di loro, arrotondato all'intero superiore e comunque non inferiore a due.</p> <p>L'Università fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio. Le norme per il funzionamento del Consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il Consiglio a tutti gli effetti.</p>	<p>personale e finanziari necessari per il funzionamento del consiglio.</p> <p>8. Le norme per il funzionamento del consiglio sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.</p>
---	---

Articolo 32 – Il corpo accademico

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il corpo accademico è l'organo dell'ateneo che viene consultato almeno una volta all'anno su temi di particolare rilevanza, quali il programma triennale di cui all'art. 34, la relazione del rettore sul programma annuale di attività, le linee del bilancio preventivo e le proposte di sostanziali modifiche di statuto. Esso è la sede per la presentazione dei programmi elettorali e delle candidature alle cariche di rettore e di membro elettivo del senato accademico. 2. Il corpo accademico è costituito dal personale docente, dal personale tecnico-amministrativo e dai rappresentanti degli studenti e degli iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione eletti negli organi di governo dell'ateneo e delle strutture scientifiche ed è presieduto dal rettore. 3. Il corpo accademico è convocato dal rettore, di propria iniziativa o su richiesta di almeno il quaranta per cento dei membri del senato accademico ovvero del dieci per cento dei componenti del corpo accademico medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta medesima.
--	---

Articolo 33 - La consulta del territorio

	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Università istituisce una consulta del territorio, cui partecipano rappresentanti della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant'Anna, dell'Area CNR di Pisa, delle istituzioni territoriali e delle organizzazioni del mondo produttivo, col compito di studiare strategie e di coordinare programmi e interventi di comune interesse. La consulta esprime inoltre pareri sui programmi triennali dell'ateneo. 2. La consulta del territorio è costituita dal rettore, da due membri del senato accademico designati dallo stesso, dal presidente del consiglio degli studenti, dal direttore della Scuola Normale Superiore, dal direttore della Scuola Superiore
--	--

	<p>Sant'Anna, dal presidente dell'Area CNR di Pisa, dal sindaco della città di Pisa e dal presidente della regione Toscana.</p> <p>Della consulta fanno inoltre parte:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. un presidente di amministrazione provinciale, un presidente di associazione degli industriali e un presidente di camera di commercio, industria e artigianato designati di concerto fra presidenti dei rispettivi enti delle provincie di Pisa, Massa-Carrara, Livorno e Lucca; b. un rappresentante delle organizzazioni sindacali, designato di concerto fra i segretari regionali delle organizzazioni sindacali; c. un rappresentante per ogni ente pubblico o privato che contribuisca al bilancio annuale dell'università per almeno l'uno per cento del medesimo, per mezzo di donazione di fondi ovvero donazione o comodato gratuito almeno ventennale di beni, senza vincolo di destinazione. <p>3. La consulta del territorio si riunisce almeno una volta all'anno ed è presieduta dal rettore.</p>
--	---

Articolo 34 – Programma triennale

<p style="text-align: center;">Ex Titolo II – Organi centrali di governo Art.17 Piano pluriennale di sviluppo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Università si dota di un piano di sviluppo in cui sono indicati gli obiettivi a lungo e medio termine di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 2. Il piano è aggiornato di norma ogni quattro anni e comunque ogni qual volta il senato accademico lo ritenga opportuno. 3. Le linee fondamentali del piano e dei successivi aggiornamenti sono predisposte dal rettore, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture dell'Università. Il piano è elaborato e approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. 4. Nel corso dell'elaborazione del piano è cura del rettore promuovere il più ampio confronto con gli Enti territoriali, culturali ed economici a cui l'Università fa riferimento, anche mediante la formazione di apposite commissioni miste per lo studio di specifici problemi e la valutazione delle compatibilità fra le rispettive esigenze. <p>Art.18 Piano annuale di attività</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Università si dota di un programma annuale di attività predisposto dal rettore, sulla base del piano pluriennale di sviluppo. 2. Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, approva il programma annuale di attività all'inizio dell'anno accademico. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Università si dota, con delibera del senato accademico, di un programma triennale, in cui sono indicati gli obiettivi di adeguamento e sviluppo delle attività istituzionali, del patrimonio edilizio, delle strutture e dei servizi universitari e le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi. 2. Il programma è predisposto dal rettore, tenendo conto delle proposte avanzate dalle strutture scientifiche, delle posizioni emerse nel corpo accademico, delle indicazioni del nucleo di valutazione e del consiglio degli studenti, del parere espresso dalla consulta del territorio, nonché degli obiettivi ministeriali relativi al periodo di riferimento. 3. Il programma è aggiornato ogni anno e comunque ogniqualvolta il senato accademico lo ritenga opportuno.
--	---

Articolo 35 – Il nucleo di valutazione

Ex Titolo IV – Autonomia organizzativa e gestionale Art.37 bis- Nucleo di valutazione d'Ateneo

1. Per le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio è istituito il nucleo di valutazione di ateneo.
2. Il nucleo di valutazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui uno è uno studente e almeno tre sono studiosi ed esperti, anche esterni all'ateneo, del campo della valutazione, in particolare del rendimento dei pubblici servizi, dell'organizzazione e gestione aziendale, dell'andamento delle procedure amministrative, della produttività e qualità delle attività didattiche e di ricerca.
3. Il nucleo di valutazione dura in carica quattro anni ed è nominato dal rettore, sentito il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione. Il decreto di nomina designa il presidente del nucleo.
4. Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute. Il nucleo gode di autonomia operativa e di accesso a tutti i dati dell'ateneo. Risponde esclusivamente al rettore.

1. L'Università istituisce un nucleo di valutazione interna dell'ateneo ai sensi dell'art. 5, comma 22, della Legge n. 537/1993 e dell'art. 1, comma, 2 della Legge n. 370/1999.
2. Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge n. 370/1999, ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
In particolare il nucleo, sentito il parere del senato accademico, adotta sistemi di valutazione interna riferiti:
 - a. alle attività didattiche;
 - b. alle attività di ricerca;
 - c. alla gestione amministrativa;
 - d. agli interventi di sostegno del diritto allo studio.I sistemi e gli indicatori adottati sono pubblici e resi noti a tutti gli appartenenti all'Università.
3. Il nucleo redige, ogni anno entro i termini di legge, una relazione generale sulla valutazione dell'ateneo inerente i punti a-d del comma precedente e una relazione concernente le valutazioni espresse dagli studenti frequentanti le attività didattiche. Entrambe le relazioni sono presentate al senato accademico e al corpo accademico, e sono consultabili sul sito web dell'ateneo.
4. Il nucleo esprime giudizi e formula pareri agli organi di governo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento. Esso può inoltre suggerire modifiche delle procedure amministrative e delle norme regolamentari e statutarie ritenute utili al miglioramento delle attività sottoposte a valutazione.
5. Il nucleo svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.
6. Il nucleo è composto come segue:
 - a. un membro designato dal senato accademico scelto tra esperti nel campo della valutazione non appartenenti agli organici delle università italiane, con funzioni di presidente;
 - b. cinque membri designati dal senato accademico, di cui almeno quattro esperti nel campo della valutazione, almeno tre non appartenenti all'organico dell'università di Pisa, di cui almeno due non appartenenti agli organici delle università italiane;
 - c. uno studente dell'università di Pisa, designato dal senato accademico, su indicazione del consiglio degli studenti.Ai fini dei precedenti punti a, b il personale in quiescenza che abbia prestato servizio presso l'Università di Pisa non è designabile.
7. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati con decreto del rettore, restano in carica

	<p>tre anni accademici e possono essere confermati consecutivamente nell'incarico una sola volta.</p> <p>8. La carica di membro del nucleo è incompatibile con la posizione di componente del senato accademico, prorettore o delegato del rettore, componente degli organi di controllo e della dirigenza amministrativa dell'ateneo, nonché direttore di scuola, presidente di consiglio interscuola, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di centro autonomo di spesa.</p> <p>9. L'Università assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.</p> <p>10. Un apposito regolamento, approvato dal senato accademico, contiene le norme di funzionamento del nucleo di valutazione.</p>
--	---

Articolo 36 – Il garante d'Ateneo

	<p>1. E' istituito l'ufficio del garante d'Ateneo, quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'attività dell'Università.</p> <p>2. Il garante è designato dal senato accademico all'interno di una rosa di tre nominativi, proposti dalla consulta del territorio, relativi a persone che diano garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di conoscenza dell'organizzazione universitaria e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Non possono essere proposte persone che siano o siano state in servizio nell'Università di Pisa.</p> <p>3. Il garante è nominato con decreto del rettore, dura in carica 4 anni e non può essere proposto per il mandato immediatamente successivo. Può essere revocato dal senato accademico per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.</p> <p>4. L'Università assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del garante d'Ateneo.</p> <p>5. Il garante ha il compito di intervenire d'ufficio o su istanza dei soggetti, singoli o associati, per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico-amministrativo dell'Università. Un apposito regolamento, approvato dal senato accademico, ne disciplina le modalità d'intervento.</p> <p>6. Il garante deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte.</p> <p>7. Il garante ha accesso diretto e senza limiti alle informazioni e agli atti in possesso dell'Università.</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none">8. Il garante invia annualmente al senato accademico e al consiglio degli studenti - nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza dei dati personali - una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene discussa dagli organi suddetti.9. Il garante può, in ogni caso, inviare al senato accademico e al consiglio degli studenti relazioni su specifiche questioni di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.10. Il regolamento di cui al precedente comma 5 detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del garante d'Ateneo.
--	---